


COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 25 febbraio 2026 ha concluso l'esame in sede referente, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento interno, dell'atto n. 59 "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali".

La III Commissione nella seduta del 25 febbraio 2026 ha approvato i sub emendamenti, gli emendamenti e l'articolo emendato e ha votato all'unanimità la richiesta al Servizio competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della l.r. 13/2000 e di apporre il visto sull'intero atto così come emendato.

La III Commissione nella seduta del 25 febbraio 2026:


- ha preso atto della nota prot. n. 20260001934 del 25 febbraio 2026, a firma del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., con la quale ha comunicato che la relazione tecnica all'atto base è stata corretta e integrata con i contenuti delle relazioni tecniche agli emendamenti e sub-emendamenti approvati in Commissione e che la verifica ha dato esito positivo, pertanto ha allegato la relazione tecnica



(Allegato 1), vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi;

- ha deliberato, all'unanimità dei 5 Consiglieri presenti e votanti (Luca Simonetti, Stefano Lisci, Fabrizio Ricci, Francesco Filippini, Bianca Maria Tagliaferri), l'atto n. 59/BIS, composto da n. 11 articoli, unitamente alla Relazione tecnica a corredo dell'atto n. 59 così come emendato;
- ha autorizzato lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa la Consigliera Maria Grazia Proietti, per la maggioranza.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, il Presidente della III Commissione consiliare permanente chiede che l'atto sia inserito all'ordine del giorno della prossima seduta utile dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Francesco Filippini e Maria Grazia Proietti, concernente: “Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”, trasmessa alla Sezione Protocollo informatico, flussi documentali e archivi in data 25 febbraio 2025 e assegnato alla III Commissione Consiliare permanente in sede referente in data 3 marzo 2025 con nota prot. 20250002361 (ATTO N. 59);


ATTESO che sull’atto, in data 15 ottobre 2025 e 26 novembre 2025, sono state svolte audizioni con i soggetti interessati individuati dalla Commissione;

ESAMINATE nella seduta del 25 febbraio 2026 le seguenti proposte di emendamenti e sub-emendamenti all’atto:

- emendamenti prot. n. 20250005304 dei Consiglieri Filippini e Proietti;
- sub-emendamento prot. n. 20250009531 del Consigliere Simonetti;
- sub-emendamenti 1 e 2 del prot. n. 20260001699 del Consigliere Ricci;
- sub-emendamenti prot. n. 20260001923 del Consigliere Simonetti;

PRESO ATTO che la III Commissione nella seduta del 25 febbraio 2026 ha approvato i sub-emendamenti, gli emendamenti, e l’articolo emendato e ha votato all’unanimità la richiesta al Servizio competente dell’Assemblea legislativa della verifica della relazione tecnica dell’atto e l’apposizione del visto sull’intero atto così come emendato ai sensi dell’articolo 49, comma 2 della l.r. 13/2000;

ACQUISITA, nella medesima seduta, da parte del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., la verifica della relazione tecnico-finanziaria sul testo della proposta di legge e il Visto all’atto così come emendato, ai sensi dell’articolo 49, comma 2 della legge regionale 13/2000;



PRESO ATTO della nota prot. n. 20260001934 del 25 febbraio 2026, a firma del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., dell'Assemblea legislativa con la quale ha comunicato che la relazione tecnica all'atto base è stata corretta e integrata con i contenuti delle relazioni tecniche agli emendamenti e sub-emendamenti approvati in Commissione e che la verifica ha dato esito positivo, pertanto ha allegato la relazione tecnica (Allegato 1), vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.;

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Francesco Filippini e Maria Grazia Proietti, concernente: "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", composta da n. 11 articoli deliberati dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 febbraio 2026 (Atto N. 59/BIS), unitamente alla relazione tecnica a corredo dell'atto n. 59 così come emendato;

CONSIDERATO altresì che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno;


VISTO il parere e UDITA la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dalla Consigliera Maria Grazia Proietti (ATTO N. 59 BIS);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);



VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;


con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari
e n. ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", composta di n. 11 articoli nel testo che segue:




PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri Filippini e Proietti “Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Principi)	Art. 1 (Principi)
1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto e del D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015, promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso, adottando, tra l'altro, le misure volte a garantire la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro.	1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in attuazione degli articoli 13 e 15 dello Statuto regionale e del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso, adottando, tra l'altro, le misure volte a garantire la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro.
2. La Regione sostiene l'innovazione in tutte le sue forme e promuove lo sviluppo responsabile dell'economia digitale quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione, nonché assicura la tutela del lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell'articolo 3 della Costituzione.	Idem
3. La Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni e alla sicurezza del lavoro, all'accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro.	Idem




4. La Regione promuove, altresì, una nuova cultura del lavoro digitale nel territorio regionale.	Idem
Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)	Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)
1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, al fine di rafforzare le tutele introdotte con il Decreto Legge n.101 del 3 settembre 2019, la presente legge detta disposizioni dirette a:	1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la presente legge, secondo le definizioni di cui all'articolo 47 bis del d.lgs. 81/2015, detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza dei lavoratori che operano attraverso piattaforme digitali, di seguito denominati "lavoratori digitali", e che svolgono la loro attività nel territorio regionale. La presente legge, in particolare, si propone di:
a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale;	a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali;
b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale, garantendo ai lavoratori un'acquisizione completa dell'informativa di cui all'articolo 4;	b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale e promuovere un modello di sviluppo delle piattaforme digitali che sia socialmente responsabile, equo e trasparente;
c) contrastare il lavoro non sicuro ed ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento;	c) contrastare il lavoro non sicuro ed ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento;
d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.	d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.
2. La presente legge si applica al lavoratore, di seguito denominato lavoratore digitale, che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offre la disponibilità della propria attività di servizio all'impresa, di seguito denominata piattaforma digitale, che organizza l'attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l'utilizzo di un'applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo-	Soppresso
3. In particolare la presente legge si pone l'obiettivo di rafforzare la normativa vigente prevista per la tutela dei lavoratori	Soppresso




<p>impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui con l'ausilio, in ambito urbano, di velocipedi o veicoli a motore, i quali svolgono la propria attività attraverso l'utilizzo di piattaforme anche digitali (c.d. riders) e di predisporre strumenti di verifica e controllo della predisposizione di tali tutele.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO II LE TUTELE</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II LE TUTELE</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Tutela della salute e della sicurezza)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Tutela della salute e della sicurezza)</p>
<p>1. La Giunta regionale predispone e mette in atto tutte le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale.</p>	<p>1. La Regione mette in atto tutte le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali.</p>
<p>2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e al fine di garantire al lavoratore digitale la tutela piena e integrale contro gli infortuni nell'attività di servizio, la piattaforma digitale adotta interventi e misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione.</p>	<p>2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le misure di cui al medesimo comma 1 previa concertazione con i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali.</p>
<p>3. La piattaforma digitale, con oneri a proprio carico, fornisce al lavoratore digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l'attività di servizio.</p>	<p>3. La deliberazione di cui al comma 2, nell'analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):</p>
	<p>a) valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori digitali, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l'assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e</p>




	dei luoghi di svolgimento dell'attività;
	b) definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell'attività;
	c) definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico dei soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, di cui all'articolo 37 del d.lgs. 81/2008, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare, nonché a maggior tutela della collettività;
	d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali e, in particolare, sui rischi e sui danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione;
	e) definire le modalità di vigilanza da parte servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
	4. I servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione della deliberazione di cui al comma 2, svolgendo anche un'azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.
Art. 4 (Informativa preventiva al lavoratore digitale)	Soppresso




<p>1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, la piattaforma digitale fornisce un'informativa preventiva ed esaustiva;</p>	
<p>a) sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro di servizio;</p>	
<p>b) sul luogo in cui è svolta l'attività di servizio;</p>	
<p>c) sull'oggetto dell'attività di servizio;</p>	
<p>d) sul compenso e sulle indennità speciali;</p>	
<p>e) sugli strumenti di protezione assegnati;</p>	
<p>f) sulle modalità con cui l'algoritmo determina l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizio;</p>	
<p>g) sulla procedura di verifica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale)</p>	Soppresso
<p>1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di pari opportunità e non discriminazione, la piattaforma digitale garantisce al lavoratore digitale un'informativa trasparente riguardo al funzionamento dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'attività di servizio.</p>	
<p>2. La Giunta regionale promuove a livello territoriale all'articolo 9, comma 4, e in ogni caso ogni altra attività utile a garantire, da parte della piattaforma digitale, al lavoratore digitale:</p>	
<p>a) un utilizzo trasparente dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'offerta dell'attività di servizio;</p>	
<p>b) una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente al fine della formazione del rating reputazionale;</p>	




e) una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del lavoratore digitale;	
d) la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da una piattaforma a un'altra.	
CAPO III GLI STRUMENTI	CAPO III GLI STRUMENTI
Art. 6 (Portale del lavoro digitale della Regione)	Art. 4 (Registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali)
1. È istituito il portale del lavoro digitale della Regione.	1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro e sviluppo economico, il registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali, di seguito denominato “registro”. Il registro è articolato in due sezioni:
	a) anagrafe dei lavoratori digitali;
	b) anagrafe dei soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali.
2. Il portale di cui al comma 1, si compone dell'anagrafe regionale dei lavoratori digitali, di seguito denominata anagrafe, e del registro regionale delle piattaforme digitali, di seguito denominato registro.	Soppresso
3. Il lavoratore digitale che svolge l'attività nel territorio regionale può iscriversi all'anagrafe. L'iscrizione all'anagrafe è gratuita.	2. I lavoratori digitali che svolgono l'attività nel territorio regionale possono iscriversi gratuitamente nel registro di cui al comma 1, lettera a).
	3. I soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, operanti nel territorio regionale, anche se aventi sede legale al di fuori del territorio medesimo, purché in regola con l'applicazione delle tutele previste al Capo V-bis del d.lgs. 81/2015, possono iscriversi gratuitamente nel registro di cui al comma 1, lettera b).
4. La piattaforma digitale, se in regola con le disposizioni contenute nella presente	4. Il registro è realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie




<p>legge, può iscriversi nel registro. L'iscrizione al registro è gratuita e consente, tra l'altro, di utilizzare la dicitura "Economia leale" (Fair Economy), riconosciuta dalla Regione.</p>	<p>disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, ed è accessibile per il tramite del portale istituzionale della Regione Umbria.</p>
<p>5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione all'anagrafe e al registro.</p>	<p>5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione al registro.</p>
	<p>6. Il trattamento dei dati personali contenuti nel registro è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Consulta regionale del lavoro digitale)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Consulta regionale del lavoro digitale)</p>
<p>1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita, presso l'Assemblea legislativa, la Consulta regionale del lavoro digitale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.</p>	<p>1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita presso l'Assessorato competente in materia di politiche del lavoro e di sviluppo economico, la Consulta regionale del lavoro digitale, di seguito denominata "Consulta", quale organismo permanente di consultazione per la Giunta regionale in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.</p>
<p>2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa individua con propria deliberazione la composizione della Consulta, che è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro</p>	<p>2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e di sviluppo economico. La Consulta è composta altresì dai soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo</p>




<p>con la partecipazione, oltre che dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e del presidente della commissione consiliare competente in materia di lavoro, dei soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale nonché delle parti sociali.</p>	<p>nel settore del lavoro digitale, nonché dalle parti sociali.</p>
<p>3. I componenti della Consulta, sono individuati con atto del Presidente dell'Assemblea legislativa.</p>	<p>3. La Consulta è comunque composta da rappresentanti delle piattaforme digitali operanti sul territorio regionale, da rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria, da esperti di diritto del lavoro e innovazione tecnologica, da rappresentanti delle università e dei centri di ricerca, nonché da esperti in sicurezza sul lavoro abilitati ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 81/2008.</p>
<p>4. La Consulta, anche in collaborazione con l'osservatorio permanente istituito di cui Art. 47-octies del D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015:</p>	<p>4. La Consulta, in particolare, svolge le seguenti funzioni:</p>
<p>a) fornisce indicazioni per la definizione di un programma annuale degli interventi;</p>	<p>a) fornisce indicazioni per la definizione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 7;</p>
<p>b) Elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale;</p>	<p>b) elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale;</p>
<p>c) formula all'Assemblea legislativa proposte riguardanti il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale;</p>	<p>c) presenta alla Giunta regionale proposte riguardanti il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali;</p>
<p>d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite l'anagrafe, le evoluzioni dell'economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;</p>	<p>d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite il registro di cui all'articolo 4, le evoluzioni dell'economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;</p>
<p>e) esamina le problematiche concernenti l'applicazione delle tutele in materia di salute e di sicurezza del lavoratore digitale;</p>	<p>e) esamina le problematiche concernenti l'applicazione delle tutele in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori digitali;</p>
<p>f) monitora in merito alla corretta applicazione del capo V bis del decreto 81 nel territorio regionale e trasmette</p>	<p>f) monitora in merito alla corretta applicazione del Capo V-bis del d.lgs. 81/2015 nel territorio regionale e trasmette annualmente una relazione</p>




annualmente una relazione alla commissione consiliare competente;	alla Giunta regionale;
g) monitora il rispetto delle tutele contrattuali e retributive previste dalla normativa nazionale vigente ed il rispetto degli adempimenti obbligatori dei datori di lavoro in merito alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;	Soppressa
h) favorisce il costante confronto tra piattaforme, lavoratori digitali e parti sociali.	g) favorisce il costante confronto tra i soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, lavoratori digitali e parti sociali;
	h) elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali di cui all'articolo 6.
5. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono stabiliti con determinazione del Segretario generale dell'Assemblea Legislativa.	5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché individua i suoi componenti, che vi partecipano a titolo gratuito.
6. L'istituzione della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.	Soppresso
Art. 8 (Carta dei diritti dei lavoratori digitali)	Art. 6 (Carta dei diritti dei lavoratori digitali)
1. La Consulta elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi su proposta della Giunta regionale, con deliberazione dell'Assemblea legislativa, previo parere della commissione competente, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.	1. La Consulta di cui all'articolo 5 elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi su proposta della Giunta regionale, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.
	Art. 7 (Programma annuale degli interventi)
	1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione, allo scopo di addivenire ad un progressivo




	<p>miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori digitali, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.</p>
	<p>2. La Giunta regionale, acquisite e valutate le indicazioni della Consulta di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), adotta un programma annuale degli interventi di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 9- (Accordi)</p>	<p>Art. 8 (Accordi di collaborazione)</p>
<p>1. La Regione promuove la stipula di accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e compagnie assicurative aventi a oggetto la disciplina attuativa delle tutele previdenziali e assicurative previste dalla normativa nazionale attualmente in vigore.</p>	<p>1. Per le finalità di cui alla presente legge, inoltre, la Regione promuove la stipula di accordi di collaborazione con i soggetti del Sistema istituzionale di coordinamento di cui al Titolo I, Capo II, del d.lgs. 81/2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.</p>
<p>2. In attuazione dell'articolo 6 e al fine di rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali, la Regione promuove accordi con gli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.</p>	<p>Soppresso</p>
<p>3. In attuazione dell'articolo 3 ed al fine di valorizzare gli strumenti di sostegno in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione, la Regione Umbria promuove la stipula di accordi con le Aziende Sanitarie territoriali. Tali accordi potranno avere ad oggetto, altresì, corsi di formazione per i lavoratori digitali.</p>	<p>Soppresso</p>



4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia il confronto a livello territoriale regionale con i soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale.	Soppresso
	Art. 9 (Ordinanze contingibili e urgenti)
	1. In caso di presenza di condizioni meteoclimatiche che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali, il Presidente della Giunta regionale adotta le ordinanze contingibili e urgenti secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dall'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
	2. Le ordinanze di cui al comma 1 tengono conto anche delle linee di indirizzo regionali in materia, e i soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali comunicano tempestivamente ai lavoratori digitali le prescrizioni contenute nelle ordinanze medesime.
	CAPO IV NORME FINALI
	Art. 10 (Disposizioni attuative e transitorie)
	1. Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il primo programma annuale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2.
	2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
	a) individua le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori



	digitali mediante l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2;
	b) stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione al registro mediante l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 5;
	c) stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché individua i suoi componenti mediante la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 5;
	d) avvia il confronto con i soggetti di cui all'articolo 8 al fine di promuovere la stipula degli accordi di collaborazione previsti dal medesimo articolo 8.
Art. 10 (Norma finanziaria)	Art. 11 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, quantificabili per l'anno 2025 in euro euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale di previsione 2025-2027, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.	1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025, la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).	Soppresso



- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, a cura della “Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del “Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo, alla Responsabile della Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi.